



Dipartimento
Ricerca

Sezione



Roma - Via Tortona 16 - Tel. 06.7012666

Email: info@fgu-ricerca.it

Comunicato del 18 ottobre 2021 Validità del Green Pass e sua verifica

Da venerdì 15 ottobre per accedere a tutte le sedi del CNR è necessario essere in possesso del Green Pass valido. L'obbligo del Green Pass non si applica solo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Da venerdì sono quindi iniziate le verifiche, su base sistematica o a campione, di chiunque voglia accedere alle sedi del CNR, così come indicato nella Nota del Direttore Generale del 13 ottobre.

Dobbiamo sfortunatamente registrare il fatto che in alcune sedi del CNR è stato stabilito che i controlli sulla validità del Green Pass siano effettuati sia materialmente sul personale che entrerà in sede, sia online (ad esempio attraverso lettura del codice a monitor) per chi sarà in lavoro agile a casa.

La decisione di **controllare la validità del Green Pass anche a chi è in lavoro agile viola palesemente quanto stabilito dal Garante della Privacy** che, nell'esprimere il suo [parere](#) sullo schema di decreto "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021", ha specificato che "i soggetti tenuti ai controlli nell'ambito del contesto lavorativo pubblico e privato possano utilizzare la predetta funzionalità per la sola finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità [...] esclusivamente con riguardo al personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile".

Quanto affermato dal Garante per la Privacy trova giustificazione nelle norme che pongono l'obbligo del green pass a tutti i lavoratori dal 15 ottobre (il D.L. n. 17/2021), le quali fanno riferimento all' "accesso ai luoghi di lavoro", con ciò evidentemente intendendo il luogo "fisico" di aggregazione del personale. Peraltro, è la legge stessa a precisare le ragioni dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro, ovvero quelle di "prevenire la diffusione dell'infezione SARS-CoV-2", ed è evidente che **non sussistano ragioni** per una simile misura di controllo **se il dipendente rimane all'esterno della sede di lavoro**.

Si deve quindi ritenere assolutamente **vietato chiedere il Green Pass a chi lavora in modalità agile** al fine di verificarne la validità.

Segnaliamo infine che, come riportato in una specifica [FAQ sui DPCM riguardanti il Green Pass](#), alla domanda se "Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?", la risposta è inequivocabile: "No. **Il green pass** deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e **può scadere durante l'orario di lavoro**, senza la necessità di allontanamento del suo possessore".

Di conseguenza, **per il personale al quale scade la validità del green pass** durante la giornata lavorativa **sono illegittimi l'allontanamento, l'eventuale sanzione, ed il mancato riconoscimento della presenza al lavoro**. È quindi fortemente auspicabile che, nelle sedi che lo permettano, la verifica del Green Pass avvenga al momento dell'ingresso del personale.

Gianpaolo Pulcini
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR